

IL DONO DI SÉ NEI MOVIMENTI ECCLESIALI¹

Miguel Delgado Galindo
Capo Ufficio
Pontificio Consiglio per i Laici
Città del Vaticano

1. Introduzione

In primo luogo, mi pare necessario distinguere, a scanso di equivoci, le cosiddette nuove forme di vita consacrata dai movimenti ecclesiali, giacché è su questi ultimi che verterà questo lavoro, dato che i movimenti ecclesiali trovano nel Pontificio Consiglio per i Laici il loro Dicastero di riferimento a livello della Curia Romana. Mentre, le cosiddette nuove forme di vita consacrata, erette a tenore del can. 605 del Codice di Diritto Canonico (CIC), rientrano nell'ambito di competenza della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica². La struttura di questi enti incorpora gli elementi essenziali, teologici e canonici, propri della vita consacrata, pur non adeguandosi del tutto alle norme del CIC che riguardano gli istituti di vita consacrata. In realtà, com'è stato ribadito più volte, sarebbe più consono denominare queste realtà ecclesiali come *istituti nuovi di vita consacrata*, poiché fino ad oggi nella Chiesa sono state riconosciute solo due forme di vita consacrata: gli istituti religiosi e gli istituti secolari. Come si può osservare, dunque, l'attribuzione della competenza di questi nuovi enti a Dicasteri diversi della Curia Romana lascia intendere con chiarezza che sono di diversa natura ecclesiale.

Premesso questo, tenterò prima di individuare i tratti salienti della prassi del Pontificio Consiglio per i Laici in merito al dono di sé nei movimenti ecclesiali. Successivamente, proporrò alcune riflessioni teologiche e canoniche su questo argomento. Infine, cercherò di tracciare alcune conclusioni sul tema.

¹ Relazione tenuta a Budapest il 25 aprile 2009, in occasione della Giornata di studio "Consacrazione nei movimenti ecclesiali e nelle nuove forme - aspetti teologici e giuridici", organizzata dallo Studio Teologico Inter-Congregazionale *Sapientia*. Pubblicata in «Vita Consacrata» 46/4 (2010), pp. 203-309.

² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Const. Ap. *Pastor Bonus*, art. 110. Tra le pubblicazioni più recenti che concernono le cosiddette nuove forme di vita consacrata, si possono citare: A. ONOFRI, FFB, *Nuove forme di vita consacrata e nuove comunità*, in «Vita Consacrata», 44/1-2 (2008/5-6), pp. 444-450, 530-544; L. SABBARESE, *La questione dell'autorità e le nuove forme di vita consacrata*, in *Periodica* 97/2-3 (2008/2-3), pp. 223-249, 387-422.

2. La prassi del Pontificio Consiglio per i Laici circa il dono di sé nei movimenti ecclesiali

Si può certamente affermare che il Pontificio Consiglio per i Laici è un Dicastero relativamente recente all'interno della pluricentenaria Curia Romana. Esso fu creato dal servo di Dio Papa Paolo VI, il 6 gennaio 1967 con il Motu proprio *Catholicam Christi Ecclesiam*³, al fine di dare esecuzione al n. 26 del decreto conciliare sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem*, che prevedeva la creazione nella Santa Sede di «uno speciale segretariato per il servizio e l'impulso dell'apostolato dei laici (...). In questo segretariato abbiano la parte loro i movimenti e le iniziative dell'apostolato dei laici esistenti in tutto il mondo e vi collaborino con i laici anche clero e religiosi».

In ossequio agli insegnamenti del Concilio Vaticano II e dei papi, il Pontificio Consiglio per i Laici apprezza e incoraggia il diritto naturale di libertà associativa dei fedeli laici, riconosciuto dalla Chiesa, che trova la sua conferma nelle diverse manifestazioni dell'associazionismo laicale, sia in quelle di tipo tradizionale sia nelle molteplici espressioni di vita associata sorte con i nuovi movimenti ecclesiali. Tramite esse lo Spirito Santo feconda incessantemente la Chiesa in ordine alla santità del popolo di Dio e in vista della missione evangelizzatrice a cui tutti i fedeli sono chiamati.

All'inizio degli anni ottanta, in concomitanza con l'esordio del pontificato del servo di Dio Giovanni Paolo II, hanno cominciato a rivolgersi al Pontificio Consiglio per i Laici alcune realtà aggregative nate nell'alveo della dinamica creatasi a seguito del Concilio Vaticano II – e alcune anche prima – allo scopo di sollecitare un riconoscimento canonico a livello internazionale. Si trattava di soggetti che presentavano una fisionomia molto diversa da quella tipica delle associazioni tradizionali nella Chiesa: mi riferisco a quelle realtà ecclesiali che oggi conosciamo comunemente con il nome di "movimenti ecclesiali".

Nel messaggio indirizzato ai partecipanti al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, tenutosi a Roma dal 27 al 29 maggio 1998, Giovanni Paolo II scriveva: «Che cosa si intende, oggi, per "Movimento"? Il termine viene spesso riferito a realtà diverse fra loro, a volte, persino per configurazione canonica. Se, da un lato, esso non può

³ AAS 59 (1967), pp. 25-28. Una sintesi della storia del Pontificio Consiglio per i Laici si può trovare nell'opera di N. DEL RÉ, *La Curia Romana: lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998, pp. 245-248.

certamente esaurire né fissare la ricchezza delle forme suscitate dalla creatività vivificante dello Spirito di Cristo, dall'altro sta però ad indicare una *concreta realtà ecclesiale a partecipazione in prevalenza laicale, un itinerario di fede e di testimonianza cristiana che fonda il proprio metodo pedagogico su un carisma preciso donato alla persona del fondatore in circostanze e modi determinati*⁴.

In queste parole di Giovanni Paolo II possiamo riscontrare gli elementi essenziali per la definizione di movimento ecclesiale. In primo luogo, si tratta di una realtà concreta nella Chiesa, a cui partecipano principalmente fedeli laici – nonostante possano prendervi parte anche chierici e membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica –, che si fonda su un carisma originario ricevuto da un fondatore in circostanze storiche e modi determinati. Mi riferisco, infatti, a un carisma vocazionale, cioè che incita il fedele cristiano ad assumere impegni di vita che abbracciano l'intera esistenza e comportano una donazione personale a Dio. D'altro canto, i movimenti ecclesiali sono portatori di una propria pedagogia della fede che conduce i membri a un incontro personale con Cristo e, al contempo, li sprona all'apostolato.

Nel tentativo di offrire una definizione di movimento ecclesiale, l'allora cardinale Ratzinger affermava che «i movimenti nascono per lo più da una personalità carismatica guida, si configurano in comunità concrete che in forza della loro origine rivivono il Vangelo nella sua interezza e senza tentennamenti riconoscono nella Chiesa la loro ragione di vita, senza di cui non potrebbero sussistere»⁵.

Alla luce di quanto detto, dunque, i movimenti ecclesiali si presentano al nostro sguardo come precise realtà aggregative carismatiche, essenzialmente laicali, strutturate come comunità di fedeli, con un proprio metodo pedagogico della fede che implica un impegno esistenziale da parte dei membri, in vista della realizzazione della vocazione cristiana, e sono dotati di dinamismo missionario. Sino ad oggi, la stragrande maggioranza dei movimenti ecclesiali sono stati configurati canonicamente come associazioni internazionali di fedeli e, dunque, a livello della Curia Romana rientrano nell'ambito di competenza del Pontificio Consiglio per i Laici⁶.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici*, 27-V-1998, in «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», 1998, vol. XXI, t. 1, p. 1064.

⁵ J. RATZINGER, *I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica*, in *Nuove irruzioni dello Spirito*, Cinisello Balsamo 2006, p. 45.

⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Const. Ap. *Pastor Bonus*, art. 134. Per un'informazione dettagliata sui movimenti ecclesiali riconosciuti dal Pontificio Consiglio per i Laici, è utile consultare il *Repertorio di Associazioni internazionali di fedeli*, pubblicato nel 2004 da questo Dicastero, edito dalla Libreria Editrice Vaticana.

Torniamo, però, un momento alla storia. I primi movimenti ecclesiali che approdarono al Pontificio Consiglio per i Laici negli anni '80 per richiedere un riconoscimento da parte della Santa Sede, avevano tra i propri membri sia persone coniugate, come pure gruppi di uomini e donne che si erano donati totalmente a Dio come laici nel celibato apostolico⁷. Questi ultimi vivevano secondo i consigli evangelici, intesi, non solo in senso lato, cioè come pratica spirituale in risposta alle molteplici esortazioni di Gesù Cristo, contenute nel Vangelo (LG 42/c), indirizzate al raggiungimento della perfetta carità cristiana, e dunque alla santità, alla quale tutti i fedeli, senza alcuna eccezione, sono chiamati in forza dei sacramenti dell'iniziazione cristiana ricevuti (si badi, ad esempio, alle Beatitudini, all'umiltà, alla preghiera, alla vigilanza, alla pazienza, ecc.); ma anche come pratica formale, ossia assumendo tramite voti, promesse, propositi o altri vincoli⁸, la triade classica dei consigli evangelici, tipica della vocazione alla vita consacrata, ossia i consigli di castità, povertà e ubbidienza (LG 43/a)⁹. È da specificare che questo nucleo di celibi e nubili non si presentava come un istituto di vita consacrata in formazione.

Alcune di queste realtà ecclesiali si erano rivolte in precedenza all'allora Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, per valutare la possibilità di essere riconosciute come istituti secolari di diritto pontificio. Ma un tale riconoscimento avrebbe comportato la scissione del movimento in due diversi Istituti Secolari, uno maschile e uno femminile. Pertanto, decisero di attendere la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (1983), ritenendo che nel nuovo Codice si sarebbe potuta trovare una figura giuridica più confacente al loro proprio carisma. Infatti, la nuova redazione del Codice che

⁷ Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *El laico y el celibato apostólico*, in AA.VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, vol. I, t. 2, Milano 1988, pp. 725-760.

⁸ Cfr. B. ZADRA, *I movimenti ecclesiali e i loro statuti*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico, 16, Roma 1997, pp. 130-134; IDEM, *L'assunzione dei consigli evangelici negli statuti delle associazioni che prevedono la consacrazione di vita*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 12 (1999), pp. 353-362; V. DE PAOLIS, *Le associazioni nate con l'intento di divenire istituti religiosi*, in «Informationes SCRIS», 21/2 (1995), pp. 155-179; J.J. ECHEBERRÍA, *Asunción de los consejos evangélicos en las asociaciones de fieles y movimientos eclesiales. Investigación teológico-canónica*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico, 29, Roma 1998; G. GHIRLANDA, *I consigli evangelici nella vita laicale*, in «Periodica», 87/4 (1998), pp. 567-589; S. RECCHI, *Assunzione dei consigli evangelici e consacrazione di vita nelle associazioni*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 12 (1999), pp. 339-352; IDEM, *Le associazioni di consacrati*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *La vita consacrata nella Chiesa*, Milano 2006, pp. 71-81; G. FELICIANI, *Quale statuto canonico per le nuove comunità?*, in «Informationes SCRIS», 26/1 (2000), pp. 151-152; L. NAVARRO, *New Ecclesial Movements and Charisms: Canonical Dimensions*, in «Philippine Canonical Forum», 4 (2002), pp. 70-71; S.B. SÁNCHEZ CARRIÓN, *Los movimientos eclesiales: status quaestionis*, Romæ 2006, pp. 311-317.

⁹ Cfr. J.L. ILLANES, *Laicado y sacerdocio*, Pamplona 2001, pp. 170-176; IDEM, *Precetti e consigli*, in L. MELINA – O. BONNEWIJN (a cura di), *La sequela Christi: dimensione morale e spirituale dell'esperienza cristiana*, Roma 2003, pp. 177-196.

vide la luce nel 1983, contiene una normativa aggiornata e sviluppata in materia di associazioni di fedeli (*CIC* cann. 298-329), un istituto canonico che – come ha dimostrato l’esperienza giuridica in questi ultimi ventisei anni – risponde in modo idoneo alle istanze di riconoscimento canonico, anche interdiocesano, dei movimenti ecclesiali¹⁰.

Dopo uno studio approfondito, il Pontificio Consiglio per i Laici ritenne dunque possibile riconoscere come associazioni internazionali di fedeli quei movimenti ecclesiali che contavano tra i propri membri, uomini e donne che assumevano i consigli evangelici di castità, povertà e ubbidienza, ma ponendo determinate condizioni, che menzionerò più avanti. È opportuno rammentare che nell’ottobre del 1987 si celebrò il Sinodo dei Vescovi sulla vocazione e missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo a vent’anni dal Concilio Vaticano II. Il documento che ne seguì fornisce alcuni importanti orientamenti sul dono di sé dei fedeli laici. Infatti, nel n. 56 dell’Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), Giovanni Paolo II, riferendosi alla varietà di vocazioni presenti nello stato di vita laicale, faceva sua questa proposizione dei Padri sinodali: «lo Spirito Santo suscita anche altre forme di offerta di se stessi cui si dedicano persone che rimangono pienamente nella vita laicale».

Per affrontare questa tematica, si tennero presso il Dicastero due consulte di esperti, una il 23 maggio 1989 e l’altra il 18 ottobre 1995. Dalle conclusioni dei lavori emerge la considerazione che in caso di assunzione dei consigli evangelici da parte di membri di movimenti ecclesiali, è opportuno parlare di “consacrazione di vita”, oppure di “vita evangelica”, ma non di “vita consacrata”, considerando che nei movimenti ecclesiali i consigli evangelici non vengono vissuti in un istituto di vita consacrata riconosciuto come tale dalla Chiesa.

Ritengo importante far qui riferimento anche all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici dal 15 al 17 novembre 1991 con i rappresentanti di dieci gruppi e comunità laicali, i cui membri – in parte o nella loro totalità – assumono i consigli evangelici¹¹. Scopo dell’incontro era facilitare una reciproca conoscenza, suscitando al contempo una riflessione sulla loro identità, sul loro stile di vita e sulla loro forma di sequela di Cristo, come pure offrire spunti per ulteriori approfondimenti. Nella sintesi degli interventi dei gruppi e comunità presenti si legge: «Nel contesto della “nuova stagione aggregativa” (cfr. *Christifideles Laici*, 29), le nuove realtà qui rappresentate costituiscono

¹⁰ Cfr. M. DELGADO GALINDO, *Movimenti ecclesiali, ministero petrino e apostolicità della Chiesa*, Roma 2007, pp. 48-53.

¹¹ La documentazione di quel incontro è raccolta nel volume edito dal Pontificio Consiglio per i Laici, intitolato *Testimoni della ricchezza dei doni*, Laici oggi - Servizio di documentazione, n. 24, Città del Vaticano 1992.

una singolare ricchezza. La volontà, esplicitamente affermata, di essere e rimanere laici, si manifesta anche nella rinuncia ad assumere gli impegni costitutivi dello stato di vita consacrata (vincoli sacri di cui al can. 573 § 2). La vita secondo i consigli viene, quindi, intesa anzitutto come risposta immediata alla grazia battesimale e all'appello universale alla santità»¹².

Durante tutti questi anni, il Pontificio Consiglio per i Laici ha dovuto affrontare il delicato compito di discernimento di ogni movimento ecclesiale, individuando alcuni criteri guida, tra i quali, di particolare rilievo, i seguenti: i consigli evangelici vanno assunti con vincoli che abbiano sempre natura giuridica privata (nel caso dei voti, cfr. *CIC* can. 1192 § 1), di conseguenza, il moderatore di un movimento ecclesiale non può ricevere detti vincoli in nome della Chiesa; le persone sposate non possono assumere il consiglio evangelico di castità inteso come perfetta continenza, in quanto è incompatibile con i diritti e i doveri inerenti al sacramento del matrimonio; l'assunzione dei consigli evangelici non produce l'incorporazione all'associazione, che si realizza, invece, tramite le modalità ordinarie di ammissione a un'associazione di fedeli, modalità previste nello statuto di ogni movimento ecclesiale; i fedeli laici membri dei movimenti ecclesiali devono esercitare un lavoro professionale nel mondo, caratteristica peculiare dell'indole secolare della vocazione laicale; all'interno del movimento si deve adoperare una terminologia che sia in consonanza con lo stato di vita laicale dei membri, evitando, ad esempio, espressioni come: "capitoli", "provinciali", "pastori", ecc.; i membri laici dei movimenti ecclesiali non possono indossare un abito religioso, in quanto si tratta di una manifestazione propria dello stato di vita dei religiosi (*CIC* can. 669) ed evidenzia il carattere escatologico della vita religiosa.

Rimanendo nell'esperienza del Pontificio Consiglio per i Laici, è da rilevare anche che esistono altri movimenti ecclesiali, a cui appartengono fedeli laici che si sono donati completamente a Dio nel celibato apostolico, senza però assumere i consigli evangelici di castità, povertà e ubbidienza. Queste persone si sono vincolate stabilmente al movimento in virtù di un atto della propria volontà, prendendo con esso l'impegno di vivere il celibato *propter Regnum caelorum* in risposta a una vocazione divina, come previsto dallo statuto per una determinata categoria di membri. Personalmente, ritengo che si tratti di una modalità di donazione a Dio che merita di essere conosciuta.

¹² IBIDEM, pp. 88-89.

3. Alcune riflessioni di natura teologica e canonica

a) Aspetti teologici

Oltre alla presentazione della prassi del Pontificio Consiglio per i Laici per quanto concerne le diverse espressioni del dono di sé nei movimenti ecclesiali, penso che potrebbe essere utile, anche, avanzare alcune riflessioni al riguardo, senza avere la pretesa di voler essere esauriente.

La prima consiste nel constatare la *vis attractiva* che ha esercitato la vita consacrata (intesa qui in senso stretto, con tutto quello che suppone concretamente) nella storia della spiritualità cristiana lungo i secoli, fatto che ha comportato la convinzione generalizzata a considerarla come modello privilegiato di sequela radicale di Dio per ogni fedele desideroso di raggiungere la perfezione cristiana. Il Concilio Vaticano II è stato esplicito nel proclamare la chiamata universale alla santità nella Chiesa (*LG* capitolo V)¹³. La santità, cioè la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità (*LG* 40), è una chiamata che Gesù ha rivolto a tutti i fedeli, senza esclusione, quando ha detto alle folle che lo seguivano: «siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (*Mt* 5, 48).

Un'altra riflessione riguarda l'influsso che ha avuto, nella seconda metà del ventesimo secolo, la teologia degli stati di vita del cristiano¹⁴. A questo proposito, alcuni autori hanno concesso allo stato dei consigli evangelici detti maggiori (castità, povertà e ubbidienza) un valore di archetipo per la vita cristiana, asserendo che solo questo stato può condurre alla massima perfezione cristiana. Per questi autori, esisterebbe una correlazione tra la donazione di sé nel celibato apostolico e lo stato dei consigli evangelici. Tuttavia, converrebbe tener presente che solo Cristo può essere ritenuto come unico paradigma della vita cristiana. È proprio Gesù che il cristiano deve cercare di imitare

¹³ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2013; G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II: storia, testo e commento della Costituzione Lumen Gentium*, Milano 1993, pp. 389-435; J.L. ILLANES, *Llamada a la santidad y radicalismo cristiano*, in AA.VV., *La misión del laico en la Iglesia y en el mundo*, Pamplona 1987, pp. 803-824.

¹⁴ Cfr. J.M.R. TILLARD, *Consigli evangelici*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, vol. II (1975), col. 1630-1686; T. MATURA, *Le radicalisme évangélique: aux sources de la vie chrétienne*, Paris 1978; G. GOZZELINO, *Vita consacrata*, in *Dizionario teologico interdisciplinare*, vol. III, Casale Monferrato 1977, pp. 582-605; E. CORECCO, *Profili istituzionali dei Movimenti nella Chiesa*, in M. CAMISASCA – M. VITALI (a cura di), *I movimenti nella Chiesa negli anni '80. Atti del 1° Convegno internazionale*, Milano 1982, pp. 203-234; H.U. VON BALTHASAR, *Gli stati di vita del cristiano*, Milano 1985, e lo studio di P. O'CALLAGHAN, *Gli stati di vita del cristiano. Riflessioni su un'opera di Hans Urs von Balthasar*, in «*Annales Theologici*», 21/1 (2007), pp. 61-100.

durante la sua vita con tutte le proprie forze, come Egli ci ha comandato: «Prendete il mio giogo sopra di voi e *imparate da me*, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita» (*Mt 11, 29*). Quindi, ogni pretesa di attribuire un valore paradigmatico a uno stato di vita determinato (vita consacrata, ministero ordinato, vita laicale) andrebbe adeguatamente rivista, perché appunto «la santità non dipende dalle circostanze del proprio stato — celibe, sposato, vedovo, sacerdote — ma dalla personale corrispondenza alla grazia che viene concessa a tutti noi affinché impariamo a respingere le opere delle tenebre e a rivestirci delle armi della luce: serenità, pace, servizio abnegato e lieto all'umanità intera [Cfr *Rm 13, 12*]»¹⁵.

In questa prospettiva, si può affermare che i fedeli laici che non hanno ricevuto una particolare chiamata dal Signore allo stato dei consigli evangelici sono persone scelte secondo un disegno divino di amore a diventare santi. A questo proposito, San Paolo scrive all'inizio della lettera agli Efesini: «Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui *ci ha scelti* prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità (1, 3-4)». In questa scelta eterna, risulta evidente che Dio non si è dimenticato di nessun battezzato: li chiama tutti senza alcuna esclusione.

Nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa leggiamo che «Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a tutti e a ciascuno dei suoi discepoli di qualsiasi condizione ha predicato quella santità di vita, di cui egli stesso è autore e perfezionatore: "Siate dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste" (*Mt 5, 48*)» (*LG 40/a*). Successivamente si specifica che: «tutti quelli che credono in Cristo saranno quindi ogni giorno più santificati nelle condizioni, nei doveri o circostanze che sono quelle della loro vita, e per mezzo di tutte queste cose, se le ricevono con fede dalla mano del Padre celeste e cooperano con la volontà divina, manifestando a tutti, nello stesso servizio temporale, la carità con la quale Dio ha amato il mondo» (*LG 41/f*).

La vocazione cristiana, oppure vocazione battesimale, è una vocazione alla Chiesa. La vocazione cristiana è comune perché riguarda tutti i battezzati, ma allo stesso tempo è personale perché la riceve ogni uomo concreto. La vocazione particolare, invece, è il cammino determinato tramite il quale ogni fedele deve raggiungere la santità (come laico, come consacrato, come sacerdote). Allora, in che cosa consiste la vocazione particolare dei fedeli laici? Qual'è lo specifico della loro vocazione cristiana? Consiste proprio nel

¹⁵ San Josemaría ESCRIVÁ, *La Chiesa nostra Madre*, Milano 1993, 37/e.

tendere alla santità nella condizione e nelle circostanze della loro vita nel mondo, che può essere vissuta in modi diversi, sia nel matrimonio sia nel celibato apostolico. Il Magistero della Chiesa attribuisce un valore redentore alla santificazione dei compiti secolari svolti dal fedele cristiano. Anche nella *Lumen gentium* si legge: «Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici (...). Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità» (31/b).

Approfondendo ulteriormente queste considerazioni, Giovanni Paolo II insegna: «Il "mondo" diventa così l'ambito e il mezzo della vocazione cristiana dei fedeli laici, perché esso stesso è destinato a glorificare Dio Padre in Cristo. Il Concilio può allora indicare il senso proprio e peculiare della vocazione divina rivolta ai fedeli laici. Non sono chiamati ad abbandonare la posizione che essi hanno nel mondo. Il Battesimo non li toglie affatto dal mondo, come rileva l'apostolo Paolo: "Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato" (1 Cor 7, 24); ma affida loro una vocazione che riguarda proprio la situazione intramondana (...)» (ChL 15/h).

L'indole secolare costituisce, pertanto, la caratterizzazione della condizione ecclesiale dei fedeli laici nella Chiesa, ovvero il *proprium* della loro vocazione cristiana¹⁶. Di conseguenza, i fedeli laici partecipano della vocazione comune di tutti i battezzati, ma allo stesso tempo l'indole secolare fa sì che la loro vocazione cristiana comune diventi vocazione particolare. «Il fedele laico, quindi, è un cristiano che è stato chiamato da Dio stesso, e non lasciato semplicemente nella secolarità. Questa osservazione è importante, poiché alle volte la secolarità è stata percepita come sinonimo della non-chiamata, identificandola allora con il fatto che il laico sia soltanto un battezzato. Da questo punto di vista, il laico apparirebbe come una sorta di scapolone per quanto riguarda la vocazione; vale a dire, come uno che possiede una condizione iniziale senza alcun'altro sbocco. Ovviamente, in questa percezione della realtà la secolarità appare come una espressione negativa; e da superare, cercando nel Battesimo tutto il significato positivo dei laici»¹⁷.

¹⁶ Cfr. P. RODRÍGUEZ, *La identidad teológica del laico*, in AA.VV., *La misión del laico en la Iglesia y en el mundo*, Pamplona 1987, pp. 71-111.

¹⁷ R. LANZETTI, *L'indole secolare propria dei fedeli laici secondo l'Esortazione Apostolica post-sinodale «Christifideles laici»*, in «Annales Theologici», 3/1 (1989), pp. 47-48; cfr. J. MIRAS, *Fieles en el mundo. La*

A differenza della chiamata di Dio al sacerdozio o alla vita consacrata, che vengono segnate, l'una, da un sacramento della Chiesa e, l'altra, dal rito della professione religiosa, la laicità non comporta una chiamata del Signore a diventare laico. Quindi, nella condizione laicale il battezzato non viene inserito ulteriormente nella Chiesa come laico, giacché egli è già in quello stato. La vocazione dei fedeli laici è piuttosto una presa di coscienza graduale, e non senza l'aiuto della grazia divina, del progetto di Dio per la propria esistenza, da avverarsi nel mondo. Lo specifico della vocazione dei fedeli laici risiede nel percepire che la vita normale nel mondo, con tutte le sue vicissitudini, ha un senso nel progetto di Dio, e non è soltanto il risultato dell'esistenza naturale sulla terra. Si evince, pertanto, che non si è fedele laico per il fatto di non aver ricevuto nessuna vocazione nella Chiesa¹⁸. Il Signore è un Dio vicino a tutti noi e con ognuno, senza alcuna esclusione, desidera avere un rapporto personale¹⁹.

Nella Lettera apostolica *Novo millennio ineunte*, Giovanni Paolo II, trattando della varietà delle vocazioni nella Chiesa, scrive: «In particolare, sarà da scoprire sempre meglio *la vocazione che è propria dei laici*, chiamati come tali a "cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio" (LG, 31) ed anche a svolgere "i compiti propri nella Chiesa e nel mondo [...] con la loro azione per l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini" (AA, 2)» (46/c).

b) Aspetti canonici

Dal punto di vista canonico, alcuni autori, nel tentativo di spiegare la pratica dei consigli evangelici all'interno dei movimenti ecclesiali utilizzano un lessico specifico. Fanno riferimento all'*assunzione* dei consigli evangelici nei movimenti ecclesiali per distinguerla dalla *professione* dei consigli evangelici, che è propria degli istituti di vita consacrata (*CIC*

secularidad de los laicos cristianos, Pamplona 2000; R. PELLITERO, *Ser Iglesia haciendo el mundo. Los laicos en la Nueva Evangelización*, San José, Costa Rica 2007.

¹⁸ A questo proposito, sarebbe inesatto affermare che un fedele laico si sposa perché Dio non gli ha concesso alcuna vocazione nella Chiesa. È proprio il contrario: egli si sposa perché Dio gli ha concesso appunto la chiamata al matrimonio, che è una vera e propria vocazione cristiana.

¹⁹ Scrive S. Giovanni Crisostomo: «Niente impedisce a una donna, tenendo la sua conocchia, o ordendo la sua tela, di elevare il suo pensiero verso il cielo, e di invocare Dio con fervore; niente impedisce a un uomo che viene sulla piazza o che viaggia da solo, di pregare attentamente; taluno, seduto nella sua bottega, mentre cuce le sue pelli, è libero di offrire la sua anima al Maestro; il servo, al mercato, nei suoi andirivieni, in cucina, anche se non può andare in chiesa, è libero di dire una preghiera attenta e ardente. Il luogo non fa vergogna a Dio, l'unica cosa che Egli chiede, è un cuore fervente e un'anima virtuosa» (*Sermones V de Anna*, Sermo 4: PG 54, 668, 2-12).

can. 573) i cui membri vengono inseriti in una forma stabile di vita nella Chiesa. Si riscontra anche l'utilizzo di espressioni come "consacrazione di vita" riferita ai movimenti ecclesiali, piuttosto che "vita consacrata", che contraddistingue invece gli istituti di vita consacrata. Si riconosce pure che la differenza essenziale tra una modalità e l'altra risiederebbe nella dimensione canonica, ovvero nel fatto che negli istituti di vita consacrata esiste un intervento dell'autorità competente della Chiesa, che ha proprio il compito di erigere un istituto e configurarlo giuridicamente come tale (*CIC* cann. 207 §2; 576, 605).

È stata avanzata anche una spiegazione fondata su un'interpretazione del can. 573 *CIC*, che concerne il concetto generico di vita consacrata. Il primo paragrafo di questo canone racchiude gli elementi teologici della vita consacrata mediante i consigli evangelici. Il secondo paragrafo, invece, fa riferimento agli elementi canonici della vita consacrata. Dalla lettura di questi due paragrafi del can. 573 *CIC*, dunque, si dedurrebbe una distinzione tra vita consacrata in senso teologico e vita consacrata in senso canonico. Senza dubbio la vita consacrata in senso canonico abbisogna sempre degli elementi teologici, tuttavia, secondo questa teoria, è possibile prevedere l'esistenza nella Chiesa di una sorta di vita consacrata provvista solo degli elementi teologici, che non viene vissuta in un istituto di vita consacrata riconosciuto come tale, ma che può essere vissuta in altre realtà associative nella Chiesa. Un esempio che si adduce in questo senso sarebbe quello delle società di vita apostolica, in quanto esse non sono istituti di vita consacrata, ma alcune possiedono al loro interno tutti gli elementi che contraddistinguono la vita consacrata in senso teologico. La conclusione a cui si giunge è che la vita consacrata potrebbe essere vissuta anche nelle associazioni di fedeli.

Cosa dire di queste interpretazioni? Prima di tutto, si può affermare che il can. 573 *CIC* deve essere interpretato in modo sistematico, senza che sia dato di poter scollegare i due paragrafi, che contengono sia gli elementi teologici sia gli elementi canonici della vita consacrata. In questo canone la vita consacrata è descritta come un'unica realtà teologico-canonica. Risulterebbe incompleta una descrizione della vita consacrata che badasse soltanto agli aspetti giuridici. Ma allo stesso tempo, sarebbe altrettanto incompleta una descrizione della vita consacrata che si soffermasse esclusivamente sugli elementi teologici. Entrambi questi elementi vanno tenuti insieme, ed è per questo motivo che il Supremo Legislatore ha inserito elementi teologici e canonici della vita consacrata nello stesso canone. A questo proposito, bisogna ricordare che il can. 573 è il primo canone del Libro II (Il Popolo di Dio), Parte III (Gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica), Sezione I (Gli Istituti di Vita Consacrata), Titolo I (Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata) del *CIC*. Inoltre, nella descrizione teologica della vita consacrata

(*CIC* can. 573 § 1) l'elemento canonico è implicito quando la si descrive come forma stabile di vita. Questo significa che entrambi i paragrafi del can. 573 *CIC* vanno considerati insieme. D'altronde, il *CIC* disciplina la vita consacrata istituzionale, come non potrebbe essere altrimenti.

Per quanto riguarda le società di vita apostolica, esse non sono istituti di vita consacrata, ma il can. 731 § 2 *CIC* prevede esplicitamente che possono esistere società i cui membri assumono i consigli evangelici mediante un vincolo definito nelle rispettive costituzioni. Inoltre, nella normativa di queste società contenute nel *CIC* esistono continui rinvii ai canoni relativi agli istituti religiosi. Invece, il can. 298 § 1 *CIC* determina con chiarezza che nella Chiesa esistono associazioni di fedeli (i movimenti ecclesiali hanno adottato nella stragrande maggioranza dei casi questa forma canonica) distinte da altre forme associative (istituti di vita consacrata e società di vita apostolica) i cui membri, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, possono tendere, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita cristiana più perfetta. Dunque, si riconosce la legittimità dell'associarsi dei fedeli nella Chiesa per raggiungere la perfezione cristiana, cioè la santità, in uno stato ecclesiale – quello di fedele laico o di chierico secolare – diverso da quello di vita consacrata, che può avvalersi eventualmente di altre espressioni di donazione a Dio.

Va notato che le persone che assumono i consigli evangelici nei movimenti ecclesiali non cambiano di stato. Non sono, pertanto, fedeli consacrati, nel senso stretto dell'espressione. L'unica consacrazione che essi hanno ricevuto è quella comune a tutti i cristiani, che viene conferita dai sacramenti del Battesimo, della Confermazione e, nel caso dei chierici, dell'Ordine sacro. Bisogna affermare con chiarezza che la vita consacrata è quello stato che si vive in un istituto canonicamente eretto dalla competente autorità della Chiesa, e anche in due forme di vita consacrata non associata esplicitamente riconosciute: la vita eremitica (*CIC* can. 603) e l'ordine delle vergini (*CIC* can. 604). Ma, a mio avviso, risulta innegabile che, quando si parla di consacrazione ci si imbatte di frequente in un equivoco, presente non solo nella dottrina scientifica ma, ciò che è ancora più importante, nella vita odierna. Si tratta di un equivoco semantico provocato proprio dall'utilizzo del termine "consacrazione". Il contenuto aperto di questa parola fa sì che essa venga utilizzata con significati diversi, e talvolta in modo improprio, provocando non poca confusione.

Spesso i membri dei movimenti ecclesiali, quindi di associazioni di fedeli, che assumono i consigli evangelici vengono denominati "i consacrati", oppure "i laici

consacrati". Nonostante alcuni tentativi di distinzione terminologica, la difficoltà più rilevante risiede nel fatto che essi assumono i consigli evangelici di castità, povertà e ubbidienza non solo tramite promesse, impegni, ecc., ma in alcuni casi persino con dei voti, allo stesso modo dei membri degli istituti religiosi e di alcuni istituti secolari, quando così lo prevedono le rispettive costituzioni. Se è vero che quei fedeli non appartengono a un istituto di vita consacrata perché manca l'intervento della Chiesa, è altrettanto vero che il contenuto dei consigli evangelici assunti tramite dei voti, oppure altri vincoli, e il dovere di fedeltà agli impegni intrapresi è lo stesso in entrambi gli stati di vita (laicale e consacrata)²⁰.

Non è da sottovalutare il rischio che i movimenti ecclesiali vengano considerati, come hanno già fatto alcuni autori, un nuovo stadio nel processo evolutivo della storia della vita consacrata nella Chiesa, che troverebbe in queste nuove realtà un'altra forma di espressione. Durante il XX secolo la vita consacrata ha conosciuto trasformazioni importanti. Proprio all'inizio del Novecento furono riconosciute le congregazioni religiose di voti semplici²¹. In questo modo, dall'essenzialità del voto solenne si passò all'essenzialità del voto pubblico, che, a sua volta, smise di essere essenziale per la configurazione della vita consacrata negli istituti secolari²². Per questi autori, sia gli istituti nuovi di vita consacrata (*CIC* can. 605; *VC* 62) che i movimenti ecclesiali verrebbero inglobati nel concetto di vita consacrata. Sebbene i primi rientrano a pieno titolo nell'ambito della vita consacrata (infatti fanno riferimento, a livello della Santa Sede, alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica), non è lo stesso, invece, per i movimenti ecclesiali, che dipendono dal Pontificio Consiglio per i Laici. La maggior parte dei membri dei movimenti ecclesiali sono fedeli laici. Ma, come accennavo poc'anzi, l'assunzione dei consigli evangelici da parte di essi ha convinto numerosi autori a considerarli consacrati, dando origine a non pochi equivoci che si possono constatare quotidianamente.

Un altro aspetto da evidenziare è collegato alla necessità di conservare la distinzione tra gli stati di vita del cristiano (*VC* 4/b), pur ribadendo ancora una volta l'esistenza della comune vocazione di tutti i *christifideles*, radicata nel sacramento del Battesimo. Altrimenti, si rischierebbe di incappare in continui fraintendimenti, a scapito dell'identità propria sia dei fedeli laici, sia dei fedeli consacrati. Il risultato, per niente

²⁰ Cfr. G. GHIRLANDA, *I consigli evangelici nella vita laicale*, cit., p. 576.

²¹ Cfr. LEONE XIII, Cost. Ap. *Conditæ a Cristo*, 8-XII-1900: *Acta*, vol. XX, pp. 317-327.

²² Cfr. PIO XII, Cost. Ap. *Provida Mater Ecclesia*, 2-II-1947: AAS 39 (1947), pp. 114-124.

desiderabile, sarebbe uno snaturamento di entrambi questi stati di vita, che lascerebbe senza contenuto e senza ragione di essere la vita consacrata vera e propria.

I tre stati di vita del cristiano: laicato, sacerdozio ministeriale, vita consacrata, sono chiamati a rapportarsi in un modo complementario, in quanto sono modalità diverse, con pari dignità, della stessa universale vocazione cristiana alla santità nella Chiesa. Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica *Christifideles laici* scriveva: «nella Chiesa-Comunione gli stati di vita sono tra loro così collegati da essere ordinati l'uno all'altro», ogni modalità «si pone in relazione alle altre e al loro servizio» (55/c). Da parte sua, l'esortazione apostolica *Vita consecrata* evidenzia che ogni stato di vita è paradigmatico, «dal momento che tutte le vocazioni particolari, sotto l'uno o l'altro aspetto, si richiamano o si riconducono ad esse, assunte separatamente o congiuntamente, secondo la ricchezza del dono di Dio. Esse, inoltre, sono al servizio l'una dell'altra, per la crescita del Corpo di Cristo nella storia e per la sua missione nel mondo» (31/c). Complementarietà e distinzione tra gli stati di vita del cristiano sono entrambi indispensabili in questo rapporto circolare all'interno della comunione ecclesiale²³.

4. Conclusioni

L'invito al radicalismo evangelico e alla *sequela Christi* è insito nella vocazione cristiana. La chiamata universale alla santità è contenuta nella condizione cristiana in quanto tale e, quindi, in tutti gli stati di vita del cristiano specifici (laicato, sacro ministero, vita consacrata). Tutti invitano ad identificare la propria vita con quella di Gesù. Nessuno di loro è paradigmatico in rapporto agli altri, ma tra di essi intercorre una relazione di complementarietà.

La sequela radicale di Cristo, persino nella verginità, non implica necessariamente l'assunzione dei consigli evangelici, che contraddistingue lo stato di vita consacrata. Di

²³ A questo proposito, affermava Giovanni Paolo II: «Tutte le vocazioni, tutti i servizi, tutti i carismi, sono ordinati a manifestare, nella loro varietà, la ricchezza della Chiesa e a servire la sua unità. La Chiesa deve poter esprimere la pienezza della sua vita mediante la ricchezza delle vocazioni e dei carismi, sia nel sacerdozio ministeriale che nell'apostolato dei laici e ancora nella consacrazione religiosa secondo lo spirito e la finalità specifica di ciascun istituto. Ma ciascuno di questi ministeri e di questi servizi possiede una propria specificità e tutti si completano a vicenda, senza confondersi l'uno con l'altro» (*Omelia nella Cappella Sistina a conclusione dei lavori del Sinodo Particolare dei Paesi Bassi*, 31 gennaio 1980, 4, in «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», 1980, vol. III, t. 1, p. 233). Cfr. G. CARRIQUIRY LECOUR, *Mouvements ecclésiaux et communautés nouvelles: la maturité au service de la nouvelle évangélisation*, relazione tenuta a Toulon il 29 settembre 2007 (*pro manuscripto*).

fatto, sin dai primi tempi del cristianesimo fino ai nostri giorni, ci sono stati dei cristiani che hanno vissuto il celibato apostolico senza assumere i consigli evangelici²⁴.

Per i fedeli laici che assumono i consigli evangelici nei movimenti ecclesiali non esiste una nuova consacrazione che si aggiunge alla consacrazione sacramentale, comune a tutti i *christifideles*. Di conseguenza, questi fedeli laici non sono dei fedeli "consacrati", perché quello che caratterizza la vita consacrata è la professione dei consigli evangelici di povertà, castità e ubbidienza in un istituto di vita consacrata riconosciuto come tale dalla competente autorità della Chiesa.

L'esperienza dimostra che i fedeli laici, tramite un atto della loro volontà, possono assumere nei movimenti ecclesiali -come pure al di fuori delle realtà aggregative- l'impegno di vivere nel celibato apostolico. Nel caso dei movimenti ecclesiali, questo atto obbliga la persona con Dio in seno a quella realtà aggregativa alla quale si è incorporata. Questa modalità di dono di sé è riconducibile con quanto si afferma nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*. Giovanni Paolo II scrive che all'interno dello stato di vita laicale «si danno diverse "vocazioni", ossia diversi cammini spirituali e apostolici che riguardano i singoli fedeli laici». Nel ricordare l'esperienza degli istituti secolari, aggiungeva «lo Spirito Santo suscita anche altre forme di offerta di se stessi cui si dedicano persone che rimangono pienamente nella vita laicale» (56/a).

Per concludere, vorrei ricordare che la vita consacrata vera e propria costituisce un grande dono per tutta la Chiesa e merita di essere opportunamente salvaguardata, perché questo stato appartiene alla vita e alla santità della Chiesa (LG 44/d; CIC can. 574 § 1), ma questo non significa che gli altri stati di vita nella Chiesa (laicale, sacerdotale) siano chiamati ad imitarlo, giacché ognuno di essi, in diversi modi, costituisce un itinerario d'identificazione con Gesù Cristo e di impegno nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Pertanto, nessuno stato di vita del cristiano rinvia a un altro per raggiungere la sua pienezza, ma ognuno contiene gli elementi necessari per far raggiungere una profonda comunione con Dio²⁵.

²⁴ Tra le testimonianze dei padri apostolici spiccano quelle di San Clemente Romano (*Lettera ai Corinzi*, 38, 2), Sant'Ignazio di Antiochia (*Lettera a Policarpo*, 5, 2), San Giustino (*Apologia all'Imperatore Antonino Pio*, 15, 6; 29, 1) e Atenagora di Atene (*Supplica per i cristiani*, 33, 2). Cfr. P. O'CALLAGHAN, *Gli stati di vita del cristiano*, cit., p. 98, nota 3.

²⁵ J.L. ILLANES, *Laicado y sacerdocio*, cit., pp. 176-186.

